



# LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 26 aprile 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Causali di riorganizzazione in ipotesi di ricorso al FIS: chiarimenti Inps](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[CCNL Cartai Industria: Elemento di Garanzia Retributiva con il cedolino di aprile](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Effetti delle condotte che costituiscono reato commesse prima dell'inizio del rapporto](#)  
di Redazione

## BLOG

[Chi farà lo straordinario](#)  
di Riccardo Girotto

## ***Causali di riorganizzazione in ipotesi di ricorso al FIS: chiarimenti Inps***

di **Redazione**

L'Inps, con messaggio 17 aprile 2024, n. 1509, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al concetto di riorganizzazione aziendale in ipotesi di ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Tale messaggio fa seguito alla circolare Inps n. 109 del 5 ottobre 2022 avente ad oggetto le modalità ed i criteri di esame delle domande finalizzate all'accesso alle prestazioni FIS connotate da causali straordinarie, tra i quali è rintracciabile anche quella della riorganizzazione aziendale.

Il messaggio n. 1507/2024 rimanda anzitutto ad una definizione del concetto di riorganizzazione aziendale, che si concretizza nella necessità datoriale di realizzare interventi volti a fronteggiare le inefficienze della propria struttura.

Il messaggio in trattazione, avente la finalità di supportare gli uffici in fase di analisi ed in quella decisoria delle domande di FIS con tale causale, evidenzia i criteri, e le annesse esemplificazioni, che possono incarnare il concetto di riorganizzazione aziendale, ricomprendendo tra questi anche le fattispecie di riammodernamento dei locali finalizzati (nelle strutture turistico – ricettive) a meglio soddisfare le esigenze della clientela.

Possono essere ricompresi anche gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, e più in generale tutte quelle azioni con le quali il datore di lavoro intende rivalutare anche sotto il profilo strategico, la propria attività.

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane**

Scopri di più

## ***MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature***

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto con [Decreto direttoriale del 22 aprile 2024, n. 39](#), il cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, come previsto dall'articolo 71, comma 11, D.Lgs. 81/2008.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere le verifiche da parte dei datori di lavoro, verifiche che sono ulteriori rispetto alle attività ed al monitoraggio interno che deve essere assolto dall'impresa ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 71, D.Lgs. 81/2008.

I soggetti che possono svolgere tali attività di verifica periodica debbono necessariamente essere iscritti all'apposito elenco di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, i quali, nell'esercizio delle loro attività di verifica, sono chiamati tra l'altro a conservare copia della documentazione acquisita entro il termine decennale.

Per quanto concerne, poi, l'aspetto specifico dell'inserimento negli elenchi di cui sopra, il Ministero del Lavoro provvede tra l'altro a verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'interno dell'arco di tempo quinquennale di validità dell'iscrizione medesima.

Seminario di specializzazione

# Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più



## ***CCNL Cartai Industria: Elemento di Garanzia Retributiva con il cedolino di aprile***

di **Redazione**

Con il cedolino di competenza aprile 2024 deve essere riconosciuto, in caso di spettanza, l'Elemento di Garanzia Retributiva nei confronti dei lavoratori ai quali si applica il CCNL Cartai Industria.

A stabilirlo è l'articolo 51 del citato CCNL che, appunto, prevede nei confronti dei lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ciascun anno il riconoscimento di un importo pari a 250,00 € lordi in ipotesi di assenza di contrattazione di secondo (intendendo con essi anche quelli previsti a titolo di liberalità) livello negli ultimi tre anni.

Tale somma viene proporzionalmente decurtata in presenza di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal CCNL.

Master di specializzazione

**Laboratorio Contratti di lavoro**

Scopri di più



## ***Effetti delle condotte che costituiscono reato commesse prima dell'inizio del rapporto***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 20 febbraio 2024, n. 4458, ha stabilito che in tema di licenziamento, le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa. Tuttavia, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. non solo perché i fatti erano molto risalenti e la sentenza era intervenuta ben prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo, ma anche in ragione dell'assenza in capo al lavoratore di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico su altri colleghi tale da influenzarne le condotte e da porre in essere un rischio di infiltrazioni mafiose nella società.

Special Event

**Come si costruisce un piano di welfare**

Scopri di più



## ***Chi farà lo straordinario***

di **Riccardo Girotto**

Volutamente il titolo non finisce con un punto di domanda. Si tratta di una semplice presentazione del tema, che, forse, solo alla fine ci obbligherà a conferirgli tono interrogativo.

Ma andiamo con ordine.

Da alcuni anni, per non dire dalla sua nascita, l'INL sembra soffrire di alcuni disturbi che ne limitano l'efficacia operativa. Oltre al fallimentare tentativo di unificazione delle diverse anime ispettive, su questo punto si accoglie con estremo favore la definitiva retromarcia compiuta dall'articolo 31, D.L. 19/2024, le risorse umane paiono da tempo insufficienti, ciò ha comportato una chiara riduzione di accessi presso le aziende, ma, a differenza di quanto avvenuto per Inps e Inail, tale constatazione non è stata accompagnata da un processo di digitalizzazione (quantomeno paventato).

Desolante assumere come le sporadiche ispezioni di questi anni ancora impongano la produzione di documentazione ... cartacea. Le diverse ITL, inoltre, seguono territorialmente procedure e interpretazioni spesso disomogenee, ulteriore aspetto che ne offusca l'autorevolezza.

Di fronte a uno scenario così desolante, vengono oggi assegnati agli ispettori 2 compiti di presidio alla compliance lavoristica, dalla portata davvero imponente.

Il primo di questi è il sistema di identificazione delle imprese tramite i crediti. Il sistema assegnerà, infatti, una patente utile a lavorare in veste di operatori qualificati. L'assenza della patente sbarrerà la strada a soggetti inclini all'irregolarità, mentre sconterà severi passaggi di aggiornamento del punteggio, secondo un percorso operativo non proprio banale. Gran parte, se non la totalità, delle operazioni di accreditamento, nonché di variazione del punteggio, risulterà in capo all'INL, vero protagonista di tutto il percorso certificativo.

Per apprezzare la portata della misura, vale la pena sottolineare come la patente non risulti un'ipotesi di risultato ottenuto per precisa scelta dall'azienda scrupolosa, ma rappresenti, bensì, il necessario pass per operare nei cantieri. Si tratta, quindi, di un percorso d'obbligo che coinvolgerà proprio tutti. Un lavoro che richiederà davvero uno sforzo imponente e, ancor più, peserà nella sua funzione dinamica, aggiornamento dei punteggi, non solo in quella di avvio, la prima assegnazione sarà di fatto automatica. Da non trascurare sarà anche la patologia della previsione, che impegnerà l'Ispettorato nella tutela della propria azione avverso istanze e ricorsi.



Inutile precisare che chi dovrà entrare in cantiere necessiterà di una patente puntualmente aggiornata, pena un danno notevolmente peggiore rispetto a un Durc tardivo.

Il secondo compito che investe l'ispettorato è la lista di conformità. Questa sorta di certificazione di regolarità verrà pubblicata, risultando pertanto accessibile a tutti, così da rendere evidente all'esterno la regolarità dell'azienda. Devo dire che, personalmente, ho trovato questa previsione geniale e davvero innovativa, in tempi non sospetti avevo evidenziato su questa rivista<sup>[1]</sup> la necessità di elevare le aziende regolari, per comunicarne le gesta anche al mero fine di diffondere la cultura della regolarità.

Difficile prevedere l'effetto dell'applicazione pratica della misura, che, così come disegnata, investe l'Ispettorato di un compito davvero importante, in quanto l'iscrizione alla lista deriva da esito negativo dell'accertamento ispettivo, pertanto, solo le aziende ispezionate potranno davvero ottenere il bollino.

Sembra, quindi, che l'assenza di controllo non permetta di ottenere il rating, quindi l'azienda interessata, che eccelle in regolarità e che più di tutte mira al buon rating, dovrebbe richiedere espressamente un accesso ispettivo, fatto curioso, ma apparentemente necessario.

Di più, la pubblicazione in lista creerà uno scudo ispettivo della durata di 12 mesi. Anche questo aspetto pare allontanare la misura dalla realtà, quantomeno del più recente passato, dove molte aziende non venivano proprio visitate, tantomeno ogni 12 mesi, piuttosto gli accessi, pochi, a dire il vero, venivano replicati nell'imminenza della scadenza prescrizionale.

Tutto quanto esposto, unito ai piani di programmazione ispettiva, che, giocoforza, viste le risorse a disposizione, mirano a colpire le zone di potenziale irregolarità, non a visite finalizzate alla certificazione di regolarità, che nel sistema attuale si paleserebbe solo incidentale, sembra obbligare un ripensamento del sistema ispettivo.

Il seme è stato piantato e potrebbe davvero fornire stimolo alla crescita della regolarità, ma gli attori di questo impegnativo percorso non paiono ancora in possesso delle risorse necessarie per annaffiare e crescere il frutto da raccogliere.

L'ispettorato, al momento, non sembra così armato per questa rivoluzione, ma visto l'ambizioso obiettivo al quale sarà davvero importante arrivare, si rende necessario un impegno straordinario. Con queste risorse, resta un solo dubbio: chi farà lo straordinario?

[1] Si veda R. Girotto, "La normalità degli eroi", in Strumenti di lavoro n. 4/2022.



**Master** di specializzazione

# Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più